

N. R.G. 2819/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Isabella Mariani Presidente Relatore

dott. Giovanni Sgambati Consigliere

dott. Leonardo Scionti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2819/2015** promossa da:

ANNA MENCUCCI (C.F. MNCNNA67M41H501D), con il patrocinio dell'avv. BECHINI DOMENICO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DONATI 15 56127 PISA presso il difensore avv. BECHINI DOMENICO

Attrice in impugnazione

contro

L.S. MANAGEMENT SRL (C.F. 02012160509), con il patrocinio dell'avv. BANDINELLI JACOPO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO BOTTA 2 50132 FIRENZE presso il difensore avv. BANDINELLI JACOPO

CATALIN CAMPEAN (

Appellati in impugnazione

Sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice in impugnazione di lodo:



Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma integrale del loro arbitrato impugnato, accogliere l'appello proposto per i motivi di gravame di cui in premessa, e conseguentemente:

- 1) preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità della domanda giudiziale contenuta nella domanda introduttiva di arbitrato depositata dalla società L.S. Management Srl in data 14.7.14 avanti la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa, e definitivamente precisata nella memoria esplicativa depositata in data 16.1.15, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato in data 16.9.15 dall'Arbitro Unico Rag. Lando Franchi a definizione della procedura arbitrale n° 7/2014 pendente presso la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa,
- 2) nel merito, accertare e dichiarare la inammissibilità e la infondatezza della domanda giudiziale contenuta nella domanda introduttiva di arbitrato depositata dalla società L.S. Management Srl in data 14.7.14 avanti la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa, e definitivamente precisata nella memoria esplicativa depositata in data 16.1.15, e per l'effetto riformare integralmente il lodo arbitrale pronunciato in data 16.9.15 dall'Arbitro Unico Rag. Lando Franchi a definizione della procedura arbitrale n° 7/2014 pendente presso la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa, dichiarando la insussistenza di profili di responsabilità gestoria alcuna a carico della sig.ra Anna Mencucci per i fatti di cui è causa ed assolvendola da ogni e qualsiasi responsabilità ad essa addebitata, e dunque con rigetto integrale della domanda giudiziale complessivamente avanzata nei suoi confronti da parte della società L.S. Management Srl,
- 3) in via indipendente, in caso di esame nel merito della controversia, in accoglimento della specifica domanda ritualmente avanzata dalla sig.ra Anna Mencucci, dichiarare ed accertare la avvenuta estinzione di diritto della società Parrucchieri Anna e Catalin di Anna Mencucci, Catalin Campean & c. Sas alla data del giorno 5.7.13 in conseguenza della mancata ricostituzione del socio accomandatario entro il termine semestrale di



legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2323 c.c.

- 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, sia per quanto alla fase arbitrale che alla fase del gravame, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge.

per parte convenuta in impugnazione di lodo:

“Piaccia alla Corte di Appello adita, respinto quanto in contrario espongasi e dicasi, previa eventuale assegnazione del termine a provvedere ex art. 182 co. 2 cod. proc. civ. nella non creduta ipotesi che la procura rilasciata per la presente fase di appello, per come testualmente formulata, non sia ritenuta dal Collegio sufficiente, rigettare le domande formulate dalla Sig.ra Anna Mencucci nel proprio atto di impugnazione per nullità del lodo perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto il lodo pronunciato inter partes dall'arbitro unico in data 16 settembre 2015 nell'ambito dell'arbitrato tenutosi in Pisa secondo il regolamento della Camera arbitrale della CCIAA di Pisa.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Anna Mencucci conviene in giudizio L&S management Srl e Catalin Campean chiedendo: l'accertamento della nullità della domanda giudiziale contenuta nella domanda introduttiva di arbitrato depositata dalla S.r.l. avanti la camera arbitrale presso la Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa precisata nella memoria 16/1/2015 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale 16/9/2015 pronunciato dall'arbitro unico ragioniere Lando Franchi la definizione della procedura arbitrale sette/2014; accertare e dichiarare la inammissibilità e la infondatezza della domanda giudiziale contenuta nella domanda introduttiva di arbitrato depositata dalla S.r.l. e riformare lodo arbitrale dichiarando la insussistenza di profili di responsabilità gestoria a proprio carico assolvendola da ogni e qualsiasi di responsabilità e con rigetto



integrale della domanda giudiziale; in via indipendente in caso di esame del merito della controversia accertare la estinzione della società parrucchieri Anna e Catalin S.a.S. alla data del giorno 5/7/2013 in conseguenza della mancata ricostituzione del socio accomandatario entro il termine semestrale di legge, ex Art 2323 c.c. Con vittoria di spese e competenze.

Esponde che era stato emesso lodo arbitrale a definizione della procedura 7/2014 con la quale l'arbitro unico aveva respinto l'eccezione in rito e dichiarato regolarmente costituito il contraddittorio tra le parti, aveva accertato la condotta inadempiente degli amministratori e per l'effetto aveva condannato le parti convenute in solido al risarcimento dei danni per la somma di euro 10.500; aveva rigettato la domanda della società L.&S. Management Srl relativamente al capo sul controllo sui libri contabili e omessa comunicazione di bilanci esercizi; rigettato la domanda della Mencucci in ordine alla estinzione della società e rigettato la domanda finalizzata ad accertare il trasferimento di proprietà dei beni trasferiti alla società Missione Moda Srl.

La Srl L.&S. Management è aveva dato avvio al procedimento arbitrale per l'accertamento della responsabilità della Mencucci nella gestione e amministrazione della società parrucchieri Anna e Catalin S.a.S. per avere essi sottoscritto senza preventiva informazione consenso della socia accomandante un contratto di affitto di azienda tale da svuotare di ha di fatto l'oggetto sociale della con società e concluso altresì la situazione conflitti di interessi nonché per aver omesso di comunicare alla socia accomandante il bilancio relativo agli esercizi sociale 2012 e 2013 ed aver impedito l'esercizio del diritto di controllo di cui all'articolo 2320 comma 3 codice civile e per l'effetto disporre l'esclusione dei soci accomandatari Mencucci e Campean e revocata la facoltà di amministrare la suddetta società ricorrendo giusta causa ai sensi dell'articolo 2259 comma terzo del codice civile. Costituendosi la Mencucci, si era difesa nel merito e aveva chiesto in via riconvenzionale l'estinzione della società per mancata ricostituzione del socio accomandatario del termine di sei mesi del recesso dei precedenti. Il Campean non si costituiva. Instaurato il contraddittorio la L. S. Management integrava la domanda chiedendo oltre a quanto già previsto di accertare il prelevamento di somme della società da parte della Mencucci per l'impiego di esse per fini personali o comunque estranea quella società e condannare la medesima alla restituzione di somme nonché di entrambi al risarcimento dei danni cagionati alla Srl quale socio accomandante a seguito degli atti di gestione infedele nella misura determinata in corso di giudizio.



Il lodo rilevava che l'oggetto del procedimento era dato dall'azione di accertamento della condotta illecita e condanna avanzata nei confronti dei due soci accomandatari per avere posto in essere un atto in conflitto di interessi con la società e aver violato gli obblighi di diligenza gravanti, diligenza ai sensi dell'Art. 1176 comma 2 c.c.. Pertanto trattandosi di doppia domanda di accertamento della responsabilità e quantificazione vigeva il principio di scindibilità delle domande con esclusione del litisconsorzio necessario. Era pertanto non condivisibile la eccezione della Mencucci a tenore della quale si doveva applicare l'articolo 102 CPC con la conseguenza che la pronuncia doveva essere emessa nei confronti di tutte le parti. Richiamava giurisprudenza sulla natura solidale dell'azione sociale di responsabilità cumulativamente proposta contro una pluralità di convenuti. Il contraddittorio era pertanto validamente e correttamente instaurato.

Quanto al merito, la domanda aveva ad oggetto i danni derivanti dalla cessione della azienda a società di cui era socia maggioritaria e l.r. la sorella della Mencucci, Carla, solo 17 giorni prima del perfezionarsi del recesso dei soci accomandatari. Il comportamento veniva effettivamente valutato come produttivo di danni in quanto costituente violazione del dovere di diligenza poiché attività gestionale in contrasto con l'interesse sociale. Necessitava che almeno il socio accomandante ne fosse informato anche in ragione del fatto che Anna Mencucci lavorasse nell'ambito di Missione Moda srl. Accertato l'an, il quantum veniva indicato in € 10.500 pari al 50% del valore delle quote sociali. Respingeva le altre domande delle parti.

Ritiene la attrice che il lodo sia nullo per le seguenti ragioni:

- 1- nullità ex articolo 829 numero uno c.p.c. per invalidità della convenzione di arbitrato e per contrarietà all'ordine pubblico. Nullità della clausola compromissoria. L'atto costitutivo non conteneva né il numero degli arbitri né la nomina da parte di un soggetto terzo limitandosi al rinvio al regolamento della camera arbitrale della Camera di Commercio ma ciò non era conforme alla legge. Laddove ritenuto invece legittime, le disposizioni contenute nel regolamento della camera arbitrale della Camera di Commercio di Pisa sono in contrasto con l'articolo 34 del decreto legislativo 5/2003 in quanto l'articolo 18 comma 2 demanda alla discrezionalità dell'attore l'indicazione dei criteri di nomina degli arbitri. Inoltre, dal combinato disposto degli articoli 21 e 22 discende che in assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri la risoluzione della questione potrebbe essere demandata ad un collegio di tre membri dei quali due nominati direttamente dalle



parti in causa e ciò in contrasto con l'articolo 34 decreto legislativo citato e con il consolidato orientamento della corte di cassazione.

- 2- Art 829 comma uno numero 4 c.p.c. per avere il lodo pronunciato fuori dai limiti della convenzione ovverosia sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sul risarcimento del danno. Si era ecceduto rispetto al limite delle materie oggetto della clausola compromissoria contenuta nell'articolo 13 dell'atto costitutivo della società, clausola che rinviava la risoluzione arbitrale le controversie insorgende tra soci e tra i soci società e non quelle tra soci e amministratori. Ugualmente eccedente la convenzione la conseguente condanna al risarcimento del danno.
- 3- Nullità ex articolo 829 c.p.c. per difetto di rilascio di valida procura ad litem che era stata sottoscritta dal solo socio Pancella e non da entrambi i soci essendo la società sottoposta a regime di amministrazione congiuntiva.
- 4- Nullità ex Art 829 comma uno numero 9, c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio: inesistenza della notificazione della domanda di arbitrato. Il Campean era stato chiamato in giudizio ma la notifica era irregolare e ciò aveva determinato una irreparabile lesione del diritto di difesa e irrilevante era l'affermazione sul principio di inscindibilità delle cause.
- 5- Nullità ex articolo 829 comma primo numero 9 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio ovverosia per l'omessa integrazione del ricorso nei confronti della Parrucchieri Anna e Catalin S.a.S..
- 6- Nullità ex articolo 829 comma uno, numero 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio ovverosia per l'omesso invito a partecipare alle operazioni peritali e l'omessa redazione e omesso deposito della relazione tecnica di ufficio. Il risultato numerico finale posto a fondamento della domanda non era stato in alcun modo partecipato e condiviso prima della comunicazione del lodo arbitrale.
- 7- Nullità ex articolo 829 comma uno numero 5, comma uno numero 11 c.p.c. per inesistenza o e/o apparenza e contraddittorietà della motivazione del lodo in punto di an e di quantum. La cessione aveva consentito l'integrale pagamento dell'indebitamento e non era dato comprendere i criteri sulla base dei quali era stato determinato il valore dell'azienda né perché fosse stato possibile riconoscere un risarcimento del danno corrispondente all'integrale prezzo dell'azienda quando questa non aveva mutato di titolarità.



- 8- Nullità ex articolo 829 c.p.c. per erronea valutazione delle regole di diritto in relazione all'articolo 2323 c.c. e cioè che la società era cessata per mancata ricostituzione nel semestre della pluralità di soci. Il fatto che il registro delle imprese non avesse proceduto d'ufficio alla cancellazione della società era dovuto alla mancata trascrizione del recesso ma la causa di estinzione aveva avuto piena efficacia tra le parti.
- 9- Nullità ex articolo 829 c.p.c. per omessa motivazione in relazione alla condanna alle spese.

Concludeva come in atti.

Si è costituita L.& S. Management Srl, rilevando la infondatezza dei motivi di nullità di cui alle censure sub. 1, 2 (eccezione da cui è la parte era decaduta ai sensi dell'articolo 817 comma tre c.p.c. e comunque infondata nel merito), 3 (anche per intervenuta ratifica da parte del socio Gargani), 4, 5,6 (le parti concordemente avevano stabilito di affidare direttamente all'arbitro il procedimento di consulenza tecnica rinunciando a rilevare eccezioni in merito al procedimento), 7, rilevato che gli atti di mala gestio avevano comportato il completo svuotamento della società, 8, non essendo prevista la impugnazione per violazione delle regole di diritto, nella convenzione di arbitrato, 9.

Le parti hanno concluso alla udienza del 3 novembre 2020 con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si procede alla disamina dei motivi di censura.

Motivo sub 1, nullità del lodo, per invalidità della convenzione di arbitrato e per contrarietà all'ordine pubblico, nullità della clausola compromissoria. Assume parte attrice che la clausola compromissoria sia nulla ai sensi dell'articolo 34 comma due decreto legislativo 5 /2003. Dalla lettura dei verbali ed in particolare del verbale 18 dicembre 2014, prima udienza utile successiva alla costituzione di arbitro, nessuna eccezione è stata sollevata dalla difesa della parte attuale attrice sulla invalidità o in efficacia della convenzione di arbitrato. Ciò ai sensi dell'articolo 317 secondo comma esclude quindi la questione sollevata dei motivi di impugnazione del lodo.

Motivo sub 2, avere le conclusioni di parte richiedente il lodo, esorbitato dai limiti della convenzione arbitrale, con ragione più liquida deve essere disatteso ai sensi



dell'articolo 817 terzo comma c.p.c., per mancato rilievo della relativa eccezione nel corso dell'arbitrato.

Motivo sub 6, per violazione del principio del contraddittorio in relazione alla perizia redatta dall'arbitro. Il motivo è ai limiti della pretestuosità, evidenziandosi il conferimento dell'incarico da parte dei litiganti a svolgere un accertamento equiparabile a quello di un CTU, "escludendo sin da ora la possibilità di muovere eccezioni su tale vicenda". Era persino prevista la possibilità di nomina di CTP, possibilità che è stata disattesa dalle parti: vedi verbale di udienza 19 marzo 2015.

Motivo sub 3, 4 e 5 . I motivi indicati concernono difetti processuali della procedura arbitrale asseriti dalla parte attrice. Il primo attiene alla irregolarità della procura ad litem per essere la rappresentanza della società conferita congiuntamente a due l.r. dei quali solo uno aveva sottoscritto il mandato difensivo per la domanda di arbitrato. Il fatto non è contestato. Invoca parte convenuta, la regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182 cpc.

L'art. 816 bis c.p.c. prevede la possibilità di farsi assistere dal difensore e non l'obbligo, il che implica che trattasi di mandato in senso sostanziale conferibile anche a soggetti non esercenti la professione forense. Ciò comporta la inapplicabilità dell'art. 83 c.p.c. . La nullità della procura non comporta pertanto nullità del lodo come d'altra parte evincibile dall'analisi dell'art. 829 c.p.c. laddove sancisce la nullità per le forme previste dalle parti sotto espressa sanzione di nullità (n. 7) il che non è neppure dedotto in questa sede. Il mandato sostanziale risulta confermato dalla presenza dell'altro l.r. nel giudizio e dalla ratifica dell'operato in sede di impugnazione laddove il mandato ad litem è da entrambi conferito.

Lamenta poi parte attrice in impugnazione la mancata integrazione del contraddittorio, sia verso l'altro l.r. Catalin Campean, che verso la sas e la conseguente nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 sub 9) c.p.c..

La seconda eccezione è fondata. Parte attrice, quale socio accomandante, richiede alle parti convenute, poi alla sola Mencucci, attesa la irregolarità della notifica al Campean, i danni derivanti dall'esercizio della loro attività di gestori, amministratori, conseguenti alla stipula del contratto di affitto di azienda e conseguentemente allo svuotamento di attivo nella società (la azienda , negozio di parrucchiere, rappresentava l'unica attività).



La domanda si inquadra nell'art. 2260 c.c. e al proposito in dottrina e giurisprudenza si dibatte sulla legittimazione attiva posto che il danno di cui si chiede il risarcimento è danno che immediatamente è patito dalla società e solo mediamente dai soci. In una società di persone l'amministratore risponde verso la società e non verso i singoli soci, anche se danneggiati in via mediata, da atti dolosi dell'amministratore stesso, quale nel caso di specie dove si lamenta lo svuotamento dell'oggetto sociale a mezzo dell'affitto/vendita di azienda e il danno è ricostruito come perdita di valore delle quote di pertinenza del proponente l'arbitrato.

Anche ritenendo di superare la questione della (carenza di) legittimazione attiva diretta del socio, applicando in via analogica l'art. 2476 c.c. come da ultimo anche Cass. 22331/2021, ritenendo la legittimazione attiva anche in capo al singolo socio, non può prescindere, proprio per la qualità del danno subito dallo stesso, dalla estensione del contraddittorio alla società, alla quale eventualmente nominare un curatore speciale per la situazione di conflitto, così come sancisce la giurisprudenza della S.C., posto che appunto il danno è della società e non del singolo socio se non in via riflessa. Cass. civ. Sez. I Sent., 26/05/2016, n. 10936 *Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria.*

Né rileva la situazione della società a seguito del recesso dei soci accomandatari, atteso che la stessa è ancora iscritta alla camera di commercio.

Appare pertanto fondata la impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c. e la relativa nullità deve essere dichiarata con sentenza ai sensi dell'art. 830 I c. cpc .

L'accoglimento di tale motivo di doglianza esime dalla analisi degli ulteriori motivi.

Deve allora essere valutata la ulteriore questione se al giudizio rescindente segua il giudizio rescissorio nella ipotesi di specie, alla luce del dettato dell'art. 830 c.p.c..

La Corte ritiene di aderire al dictum di Cass. civ. Sez. I Sent., 14/09/2012, n. 15445

*L'inosservanza del principio del contraddittorio nell'instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullità e non di inesistenza del lodo, ma **la corte di appello,***



dopo aver dichiarato il vizio di nullità, non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare - come nelle ipotesi di inesistenza del lodo - ad accogliere l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.

In particolare si fa riferimento alla motivazione in essa contenuta " Anche il sesto motivo di ricorso deve essere rigettato, essendo inapplicabile al giudizio arbitrale la rimessione della causa ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, in quanto di regola il giudice dell'impugnazione che abbia dichiarato nullo il lodo, deve proseguire il giudizio in rescissorio (negli stessi termini, cfr. la citata Cass. n. 7451 del 2012).

Escluso il potere di rimettere la causa in sede arbitrale, quando, come nel caso, sia mancata la instaurazione del procedimento arbitrale e non vi sia stata quindi investitura del potere di decidere per l'arbitro unico (Cass. 25 luglio 2006 n. 16977 e 6 dicembre 2004 n. 22794), i motivi di nullità del lodo non si convertono in motivi di impugnazione. Pertanto, la Corte d'appello dopo la decisione non può procedere in rescissorio in una causa che non risulta mai iniziata e che non poteva essere proseguita (Cass. 21 maggio 2007 n. 11788 e 7 febbraio 2006 n. 2698). Correttamente, pertanto il giudice dell'impugnazione non ha proceduto all'esame nel merito della controversia, come avviene quando lo stesso lodo sia inesistente (Cass. 16 ottobre 2009 n. 22083). Invero la inesistenza del procedimento arbitrale, anche quando il lodo sia nullo per violazione del contraddittorio, comporta la mancanza di una o più domande nei limiti delle quali il giudice dell'impugnazione possa decidere il giudizio in rescissorio (sui limiti del processo rescissorio, di recente, Cass. 8 ottobre 2010 n. 20880).

Ciò appare conforme al dettato dell'art. 816 quater c.p.c. che regola l'arbitrato in caso di pluralità di parti. Al terzo comma della citata disposizione si sancisce la improcedibilità dell'arbitrato in caso di litisconsorzio necessario laddove non si siano verificate, come nel caso di specie, le ipotesi previste dal I comma (che le parti siano tutte convenute e che la nomina dell'arbitro avvenga secondo le modalità indicate).

Essendo pertanto l'arbitrato improcedibile non può in sede di impugnazione procedersi alla statuizione sul merito, che non poteva essere deliberata nella fase arbitrale per assenza di domanda svolta nei confronti dei legittimi contraddittori.



Le spese di causa seguono la soccombenza, atteso che la eccezione di difetto di contraddittorio è stata sollevata dalla parte convenuta sin dall'istaurarsi della lite.

P.Q.M.

dichiara la nullità del lodo arbitrale 7 aprile 2014, oggetto di impugnazione. Condanna L&S Management srl al pagamento delle spese di lite sopportate da Anna Mencucci che liquida in € 3777 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.

Firenze 29 aprile 2021

la Presidente rel.

Isabella Mariani

